REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE

DEGLI ALLOGGI E.R.P.

(art. 20 quinquies L.R. n. 36/2005)

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____del _____)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Ambito di applicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi delle L.R. n. 36/2005 e succ. integr. e modif., disciplina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Appignano , in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 492 del 07/04/2008

ART. 2

(Nozione di alloggi di e.r.p. – lett. a comma 1 art. 2 L.R. 36/2005)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per alloggi E.R.P. gli alloggi di proprietà dello Stato, dei Comuni e dell'Erap Marche, recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con fondi statali o regionali per le finalità proprie del settore, ad eccezione di quelli destinati alla locazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 36/2005 o realizzati ai sensi dell'art. 8 della Legge 17/02/1992 n. 179 (norme per l'edilizia residenziale pubblica).

ART. 3

(Nozione di nucleo familiare – lett. c – comma 1 art. 2 L.R. 36/2005)

1. Per nucleo familiare si intende quello di cui all'art. 2, comma 5, del Decreto Legge n. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019 (come da parere rilasciato dalla PF Produzione Legislativa della Regione Marche con nota prot. n. 1139896 in data 25/09/2019) secondo cui "*ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del*

Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013" ove si prevede espressamente che:

"1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'aricolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

f. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sè stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sè stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sè stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore."

In ogni caso, prosegue il citato art. 2, comma 5 del Decreto Legge n. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione ((; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale));

a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione));

b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

2. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi.

3. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

4. Per nucleo familiare si intende, altresì :

- *"l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi*

degli articoli 2 e 3 della Costituzione", (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1 comma 1);
- "*i conviventi di fatto ovvero due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile"* (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 36)

ART. 4

(Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare – comma 2, art. 2 L.R. 36/2005)

1. Si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella avente una superficie utile calpestabile non inferiore a:
mq. 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
mq. 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
mq. 90 per un uncleo familiare composto da sei o più persone;

ART. 5

(Nozione di alloggio improprio ed antigienico – comma 2 ter e quater, art. 2 L.R. 36/05)

1. Per alloggio IMPROPRIO si intende l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 Luglio 1975.Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio antigienico.
2. Per alloggio ANTIGIENICO si intende l'abitazione per la quale ricorre almeno una delle seguenti fattispecie:
altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50 ridotti a metri 2,2, per i vani accessori;
presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, ultimo comma del D.M. 5 Luglio 1975.

TITOLO II
ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
ART. 6
(Avviso pubblico)

1. L'assegnazione degli alloggi ERP disponibili nel Comune avviene su domanda degli interessati a seguito di avviso pubblico da emanare con cadenza almeno biennale.
2. E' facoltà del Comune emanare l'avviso pubblico di cui al comma 1 per ambito sovracomunale previo accordo tra gli Enti interessati.

ART. 7
(Contenuto dell'avviso pubblico)

1. L'avviso pubblico di cui all'art. 6 deve indicare:
   1) l'ambito territoriale di applicazione (comunale o sovracomunale)
   2) i requisiti di accesso
   3) le condizioni soggettive ed oggettive del nucleo familiare del richiedente che determinano il punteggio ai fini della formazione della graduatoria.
   4) le modalità di presentazione della domanda di partecipazione
   5) il termine perentorio entro cui presentare le istanze di partecipazione, non inferiore a trenta giorni
   6) il contenuto della domanda di partecipazione e gli eventuali documenti da allegarvi
   7) la procedura di formazione e il termine di validità della graduatoria, non superiore a due anni
   8) la facoltà dell'Amministrazione di riaprire i termini dell'avviso per una sola volta qualora il numero delle domande pervenute non sia ritenuto congruo in relazione al numero degli alloggi da assegnare
2. L'avviso pubblico deve essere pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale.
3. Nel caso di avvisi pubblici per ambiti territoriali sovracomunali, lo stesso è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi all'albo pretorio di ciascun Comune compreso in tale ambito territoriale.
4. Dell'avviso deve essere data adeguata notizia alla cittadinanza mediante affissione in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonchè tramite ogni altro mezzo ritenuto idoneo allo

scopo, compresa la pubblicazione sul sito web del Comune e su altri portali, al fine di favorire la massima partecipazione degli interessati.

ART. 8

(Requisiti di accesso)

1. Per conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;

a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale;

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Appignano , salva la possibilità di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione;

c) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono stati definiti dalla Giunta regionale con Delibera di Giunta Regionale n. 391 del 08/04/2019.

d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale pari, attualmente, ad € 11,768. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente;

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque

forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

2. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

3. Non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi ERP per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto-legge 28/03/2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80

ART. 9

(Domanda di assegnazione)

1. La domanda, redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune, deve essere presentata allo stesso nei termini indicati dal bando e deve contenere ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi.

2. La documentazione richiesta è sostituita, per quanto possibile, dalle autocertificazioni previste dalla vigente normativa in materia.

3. Nell'istanza di partecipazione, in particolare, devono essere dichiarati:

1) le generalità del richiedente (nome, cognome, residenza, codice fiscale, recapito telefonico)
2) la composizione del nucleo familiare
3) il possesso dei prescritti requisiti per l'accesso all'ERP da parte di tutti i componenti del nucleo familiare
4) il reddito del nucleo familiare richiedente attestato dall'I.S.E.E. con riferimento all'anno di imposta richiesto dal bando di concorso;
5) la sussistenza delle condizioni per le quali si richiedono specifici punteggi.

4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente relativa all'anno di riferimento in corso di validità) e relativa dichiarazione (DSU), riferita a tutti i componenti del nucleo familiare;
2) dichiarazione sostitutiva delle modalità di sostentamento del nucleo familiare in caso di indicatore ISEE pari a zero;
3) copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso

di soggiorno di durata biennale

4) copia documento di riconoscimento qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga di fronte a pubblico ufficiale.

5. Alla domanda devono essere altresì allegati i seguenti documenti, qualora vengano richiesti i relativi punteggi:

a) copia provvedimento esecutivo di rilascio (sfratto, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, sentenza di separazione)
b) certificazione presenza uno o più portatori di handicap riportante il grado di invalidità, ovvero copia della richiesta di accertamento presentata agli Organi competenti
c) attestazione antigienicità alloggio rilasciata dall'ASUR competente ovvero copia della richiesta di accertamento presentata alla ASUR stessa.

6. Le condizioni oggettive di alloggio improprio, inadeguato e inaccessibile, se richiesti i relativi punteggi, verranno accertate d'ufficio dal Comune alla stregua dei parametri indicati agli artt. 4, 5 e 12, comma 1, lett. B), punto 3 bis del presente Regolamento.

7. Per la corretta compilazione della domanda di partecipazione gli interessati potranno fruire dell'assistenza dell'ufficio comunale preposto.

8. La domanda può essere presentata secondo le seguenti modalità:

a) consegnata a mano pressi i competenti uffici comunali che, a richiesta, ne rilasciano l'attestazione di ricevuta, durante l'orario di apertura al pubblico,

b) spedita con raccomandata A.R: in tale caso, per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.

c) inviata a mezzo pec: in tal caso, la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del DPR n° 68/2005

ART. 10

(Subentro nella domanda)

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare, come indicato nella domanda, nel seguente ordine: coniuge, convivente more-uxorio, figli, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli affini. Il Comune, avuta notizia del decesso, invita tali soggetti a confermare la domanda presentata.

2. In caso di separazione, nella domanda può subentrare il coniuge diverso dal firmatario nei seguenti casi:

- previo accordo tra i coniugi medesimi;
- se stabilito dal giudice in sede di separazione.

ART. 11

(Istruttoria delle domande)

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande pevenute secondo le seguenti tempistiche, decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle stesse:

- entro 45 gg. fino a n. 30 domande pervenute
- entro 60 gg. oltre 30 e fino a n. 100 domande pervenute
- entro 90 gg oltre n. 100 domande pervenute

2. A tal fine l'Ufficio comunale competente richiede agli interessati le dichiarazioni e i documenti mancanti, assegnando termine perentorio non inferiore a dieci giorni. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

a) per i requisiti previsti per l'accesso l'esclusione della domanda;
b) per gli altri casi la mancata attribuzione del punteggio

3. Per la formazione della graduatoria il Comune si avvale di un'apposita Commissione, così costituita, nominata con atto di Giunta Municipale (o determinazione Dirigenziale o del Responsabile del Servizio)

- Segretario Comunale o suo delegato, con funzioni di Presidente
- Dirigente o funzionario dell'ERAP territorialmente competente, con funzioni di Componente esperto della materia.
- Altro funzionario comunale o dell'ERAP o di altri Enti pubblici, con funzione di Componente esperto della materia;
- Funzionario Comunale addetto all'istruttoria delle pratiche, con funzioni di Segretario.

oppure

- Dirigente o funzionario dell'ERAP territorialmente competente, inqualità di esperto della materia, con funzioni di Presidente
- Segretario Comunale o suo delegato, con funzioni di Componente
- Altro funzionario comunale o dell'ERAP o di altri Enti pubblici, con funzione di Componente
- Funzionario Comunale addetto all'istruttoria delle pratiche, con funzioni di Segretario.

4. Nel caso in cui la funzione di formazione della graduatoria sia esercitata in forma associata tra più Comuni, è aggiunto alla Commissione un ulteriore componente in rappresentanza del Comune interessato di volta in volta alla formazione della graduatoria.

5. Per la partecipazione alle sedute della Commissione ai membri esterni spetta un gettone di presenza di € 70,00 per il Presidente e di € 55,00 per i Componenti, per ogni seduta, oltre al

rimborso delle spese di viaggio (1/5 del costo di un litro di benzina per la distanza tra il Comune di residenza e la sede della Commissione), e di trasporto (parcheggio, pedaggio autostradale). Gli importi dei gettoni di presenza vengono aggiornati con cadenza biennale sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT.

6. Per la validità delle deliberazioni della Commissione occorre la presenza di almeno due membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. La Commissione elegge nel suo seno il vice presidente. La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. In caso di cessazione dalla carica di un membro prima del decorso dei quattro anni, lo stesso verrà sostituito con scadenza uguale a quella degli altri componenti.

ART. 12

(Punteggi)

1. La graduatoria degli aspiranti assegnatari è formata mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi, in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare richiedente

a) condizioni soggettive

reddito ISEE del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modif. ed integr.(da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato dal Comune in relazione agli importi percepiti e al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente, come da seguente tabella:

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	FINO AD € 4.500,00	FINO AD € 9.000,00	FINO AL LIMITE DI REDDITO PER L'ACCESSO ALL'ERP
Fino a 3 persone	4	3	2
4 o 5 persone	4,50	3,5	2,5
6 o più persone	5	4	3

Il suddetto punteggio è aumentato sino ad un massimo del 10% per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsti dall'art. 11, comma 4, della L. 431/1998.

Le fasce di reddito per l'attribuzione del punteggio vengono anch'esse aumentate

annualmente della stessa variazione percentuale applicata al limite di reddito per l'accesso.
In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del presente punteggio il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare; in caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, non verrà attribuito alcun punteggio per reddito.
2) numero dei componenti del nucleo familiare (da 1 a 3 punti);

Nuclei familiari composti almeno da tre persone:	punti 1
Nuclei familiari composti da quattro-cinque persone:	punti 2
Nuclei familiari composti almeno da 6 persone:	punti 3

3) presenza di persone anziane (con età superiore ai 65 anni) nel nucleo familiare richiedente (da 1 a
3 punti);

Presenza di un anziano nel nucleo familiare:	punti 1
Presenza di due anziani nel nucleo familiare:	punti 2
Presenza di tre o più anziani nel nucleo familiare	punti 3

4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare richiedente (da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato in relazione al numero dei disabili ed al grado di invalidità, come dalla seguente tabella. Per portatori di handicap si intendono sia gli invalidi civili, sia i soggetti riconosciuti tali ai sensi della L. 104/92.
(L. n. 118/71 – L. 508/88 – D.L.G. 509/88 – Legge 18/80 – Leggi 381 e 382/70 – L. 124/98)

A	Dal 34% al 66% ovvero minore in situazione di handicap senza diritto all'indennità di frequenza	Punti 2
B	Dal 67% al 100% ovvero componente in situazione di handicap di cui alla L. 104/92 con carattere di permanenza ovvero minore di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età con diritto all'indennità di frequenza. (art. 2 L. 118/71)	Punti 3
C	100% con accompagno ovvero componente in condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 ovvero minore di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/1988)	Punti 4
D	Due o più disabili di cui uno con almeno il 67% ovvero in situazione di handicap di cui alla L. 104/92 con carattere di permanenza ovvero minore di	Punti 5

	età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età con diritto all'indennità di frequenza. (art. 2 L. 118/71)	

Nel caso in cui uno stesso soggetto adulto sia in possesso di ambedue le tipologie di handicap, verrà applicato il punteggio più favorevole per l'interessato.

Per invalidi civili, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n. 118/1971, si intendono i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, o se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione delle indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Per portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 104/1992, si intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Sono altresì considerati portatori di handicap gli invalidi di guerra, di lavoro e per servizio ai quali vengono attribuiti punteggi in analogia a quanto previsto dalle tabelle sopra riportate.

5) presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare (da 0,5 a 3 punti in proporzione al numero dei minori);

Presenza di un minore nel nucleo familiare:	punti 0,5
Presenza di due minori nel nucleo familiare:	punti 1
Presenza di tre minori nel nucleo familiare	punti 2
Presenza di quattro o più minori nel nucleo familiare	Punti 3

6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico (da 2 a 4 punti);

Nucleo monoparentale con un figlio a carico	punti 2
Nucleo monoparentale con due figli a carico	punti 3
Nucleo monoparentale con tre o più figli a carico	punti 4

7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni

(da 2 a 4 punti);

Una sola persona	punti 2
Due persone	punti 3
Tre o più persone	punti 4

8) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a sessantacinque anni, anche soli (da 2 a 4 punti);

Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni, anche soli	punti 2,5
Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 70 anni, anche soli	punti 3
Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 75 anni, anche soli	punti 4

9) presenza in graduatoria (0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni).

Tale punteggio viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi ERP anche in altri Comuni della Provincia. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerata per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto o, comunque, non faccia più parte del nucleo familiare, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli.

10) residenza nel Comune (0,25 punti per ogni anno superiore al decimo fino al ventesimo).

Tale punteggio viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune di Appignano. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto o, comunque, non faccia più parte del nucleo familiare, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli.

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 3) ed 8).

b) condizioni oggettive

1) abitazione in un alloggio improprio da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando (da 2 a 4 punti);

Abitazione in un alloggio improprio da almeno 1 anno dalla data di pubblicazione del bando	punti 2
Abitazione in un alloggio improprio da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando	punti 3
Abitazione in un alloggio improprio da almeno 3 anni dalla data di pubblicazione del bando	punti 4

2) abitazione in un alloggio antigienico da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti);

Abitazione in un alloggio antigienico da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando	punti 1
Abitazione in un alloggio antigienico da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando	punti 2

3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti);

Abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando	punti 1
Abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando	punti 2

3 bis) abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche (da 1 a 2 punti).

Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile da almeno 1 anno antecedente la pubblicazione del bando	punti 1
Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile da almeno 2 anni antecedente la pubblicazione del bando	punti 2

4) sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica (da 1 a 3 punti);

da almeno 1 anno antecedente la pubblicazione del bando	punti 1
da almeno 2 anni antecedenti la pubblicazione del bando	punti 2
da almeno 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando	punti 3

5) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:

- a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole (da 2 a 4 punti)
- a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria (da 2 a 4 punti);
- a seguito di ordinanza di sgombero (da 2 a 4 punti);
- a seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e il richiedente sia la parte soccombente ai sensi dell'articolo 20 septies, comma 2 (da 2 a 4 punti).

Il punteggio viene graduato dal Comune in relazione alla data di esecuzione del provvedimento come da seguente prospetto:

esecuzione del rilascio fissata entro sei mesi dalla pubblicazione del bando	punti 4
esecuzione del rilascio fissata entro un anno dalla pubblicazione del bando	punti 3
esecuzione del rilascio fissata dopo oltre un anno dalla pubblicazione del bando	punti 2

2. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).

3. Le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda.

ART. 13

(Priorità)

1. In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

a) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui all'art. 12, 1° comma, lett. b), punto 5 del presente Regolamento;
b) alloggio improprio;
c) alloggio procurato a titolo precario;
d) alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare, con riferimento al numero e, in caso di parità, al grado di invalidità e/o disabilità.
f) presenza di minori nel nucleo familiare,con riferimento al numero degli stessi.

2. Se, nonostante l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, permane la parità di condizioni, viene
data precedenza ai soggetti in possesso di reddito ISEE più basso.
In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.

ART. 14

(Graduatoria Provvisoria)

1. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica dei punteggi attribuiti a ciascun richiedente, viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune per almeno dieci giorni consecutivi nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy
2. Delle sue risultanze è data comunicazione a ciascun aspirante con lettera raccomandata con l'indicazione analitica del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante e dei modi e dei termini per l'opposizione. Analogamente si procede per i concorrenti esclusi.

ART. 15

(Opposizione)

1. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio l'interessato può proporre opposizione alla Commissione, che decide nei successivi venti giorni.
2. In sede di opposizione l'interessato può far valere le seguenti nuove condizioni maturate successivamente al momento di presentazione della domanda:

a) ampliamento naturale del nucleo familiare
b) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui all'art. 12, lett. B), punto 5) del presente Regolamento
c) ogni altra condizione di punteggio che richieda un accertamento da parte di Organi della Pubblica Amministrazione per la quale il concorrente è in grado di produrre la relativa documentazione e per la quale sia stata richiesta l'assegnazione del punteggio al momento della presentazione della domanda. Non verranno comunque attribuiti punteggi relativi a situazioni che potevano essere documentate all'atto della domanda.

ART. 16

(Graduatoria definitiva)

1. Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva; essa con l'indicazione analitica dei punteggi attribuiti a ciascun

richiedente, viene pubblicata contestualmente all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune per almeno dieci giorni consecutivi.

2. Delle sue risultanze è data indicazione a ciascun aspirante con lettera raccomandata con l'indicazione analitica del punteggio conseguito, dei modi e dei termini per l'impugnazione e del periodo di validità della graduatoria.

3. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo.

4. Essa conserva validità per un biennio dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente, decorso il quale la stessa decade automaticamente

ART. 17

(Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)

1. Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

2. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, semprechè permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio di cui all'art. 12, lett. b), n.ri 1), 2) e 3).

2 bis. E' ad esclusivo carico del richiedente produrre documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in fase di domanda ; se detta documentazione proviene da Stati esteri, sarà cura del richiedente produrre la stessa al Comune di Appignano in lingua italiana e corredata di autentica da parte del Consolato presente sul nostro territorio nazionale.

4. La perdita dei requisiti e il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata; l'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione. In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima. La graduatoria così riformulata viene pubblicata secondo le modalità di cui all'art. 16, 1° comma del presente Regolamento.

ART. 18

(Scelta dell'alloggio e assegnazione. Rinuncia)

1. In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.
2. L'assegnazione viene effettuata dal Responsabile del Procedimento in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, anche in considerazione dell'incidenza delle spese condominiali.
3. L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione, a pena di decadenza dall'assegnazione, salvo giustificato motivo. A tal fine il Comune invia al Presidio dell'Erap Marche territorialmente competente il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.
4. Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare i seguenti rapporti, con una tolleranza del 5%:

a) famiglie monopersonali: mq. 44
b) famiglie composte da due persone: mq. 59
c) famiglie composte da tre persone: mq. 68
d) famiglie composte da quattro persone: mq. 77
e) famiglie composte da cinque persone: mq. 94
f) famiglie composte da sei o più persone: mq. 105

5. In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, il Comune può derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq. 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso il Comune e il Presidio dell'Erap Marche territorialmente competente propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo della assegnazione provvisoria.
6. I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.
7. Il concorrente convocato per l'assegnazione di un alloggio può accettare un alloggio inferiore ai limiti minimi stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento, previa accettazione scritta.
8. I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune. La rinuncia non motivata

comporta la perdita del diritto all'assegnazione. La rinuncia è da intendersi giustificata ed il concorrente ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria nei seguenti casi:

a) proposta di alloggio inadeguato al nucleo familiare ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
b) motivi di salute connessi alle caratteristiche e tipologia dell'alloggio proposto certificati dagli organi competenti;
c) alloggio proposto privo dell'impianto di riscaldamento;
d) quando essendo di prossima ultimazione nuovi fabbricati di edilizia residenziale pubblica, l'aspirante assegnatario dichiari di voler attendere, sotto la propria responsabilità, la disponibilità degli stessi per esercitare il diritto di scelta. I fabbricati si considerano di prossima ultimazione quando l'Ente proprietario comunichi che gli stessi saranno ultimati entro i successivi 12 mesi.

9. In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione descritte nel presente articolo il Comune garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio e, tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine, non inferiore a 10 giorni, assegnato dal Comune medesimo.

10. I soggetti disabili con difficoltà di deambulazione hanno priorità nella scelta degli alloggi ubicati al piano terra o in fabbricati muniti di ascensore.

ART. 19

(Riserve di alloggi - Graduatorie speciali)

Il Comune può riservare una quota annuale, non superiore al 25 per cento degli alloggi disponibili, da assegnare a categorie speciali per far fronte a situazioni di particolare criticità opportunamente documentate, previa partecipazione e concertazione con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale, ovvero per realizzare progetti di carattere sociale in accordo con altri enti ed istituzioni.

La costituzione della riserva è resa nota al pubblico mediante avviso speciale di concorso, che può dar luogo anche ad una graduatoria "aperta". La graduatoria è compilata conformemente ai criteri stabiliti per le graduatorie ordinarie, salva la possibilità per il Comune di disporre una ulteriore riduzione dei termini.

Ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati a specifiche categorie di cittadini per espresso vincolo di destinazione del finanziamento, si procede mediante indizione di avvisi speciali riservati a tali categorie. **Tra le categorie sociali da inserire nelle graduatorie speciali, si terrà conto prevalentemente di quella relativa alla situazione di padri separati.** Il

Comune può altresì individuare gli assegnatari degli alloggi collocando d'ufficio, in graduatorie speciali, i concorrenti già presenti nella graduatoria generale di assegnazione che appartengono alle categorie sociali destinatarie degli alloggi.
Qualora la riserva comporti la sola sistemazione provvisoria non eccedente due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi obbligatori prescritti per la partecipazione all'avviso di assegnazione.

Art. 19 Bis

Decadenza dall'assegnazione

1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune, d'ufficio o su richiesta dell'ente gestore, nei casi in cui:
a) l'assegnatario non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato, ovvero non lo abbia stabilmente occupato nel termine di trenta giorni dalla consegna;
b) l'alloggio sia stato sublocato in tutto o in parte o ne sia stata mutata la destinazione d'uso;
c) l'alloggio sia stato adibito a scopi illeciti ovvero si sia gravemente contravvenuto alle disposizioni d'uso degli alloggi;
d) l'alloggio o le parti comuni dell'edificio siano stati gravemente danneggiati, per dolo o colpa grave, fermo restando il rimborso delle spese di ripristino;
e) siano venuti meno i requisiti prescritti per l'assegnazione previsti dall'articolo 8 del presente Regolamento;
f) l'assegnatario abbia una capacità economica superiore al limite di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, purché tale condizione si protragga da almeno due anni consecutivi.
2. La decadenza è disposta dal Comune con provvedimento assunto, nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, entro quarantacinque giorni dall'accertamento dei fatti o condizioni di cui al comma 1. La dichiarazione di decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
3. La dichiarazione di decadenza comporta, fino alla data di effettivo rilascio dell'alloggio, il pagamento del canone di locazione
4. Ai fini del presente articolo, nella determinazione della capacità economica del nucleo familiare non concorre il reddito:
a) dei figli conviventi, fino al compimento del trentesimo anno di età;

b) di persone anziane ultrasessantacinquenni diverse dall'assegnatario e dal suo coniuge; **4 bis.** I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 vengono comunque considerati ai fini dell'applicazione della scala di equivalenza prevista per il calcolo della capacità economica.

ART. 20

(Partecipazione e concertazione)

1. Il Comune di Appignano assicura adeguate forme di partecipazione e concertazione con le Organizzazioni Sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale in ordine all'adozione del presente Regolamento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- definizione dei criteri per l'istituzione della Commissione per la formazione delle graduatorie e.r.p.
- individuazione dei punteggi all'interno dei parametri previsti dall'allegato A) della L.R. 36/2005;
- individuazione delle categorie sociali destinatarie delle riserve del 25 per cento degli alloggi disponibili.

2. Tali forme di partecipazione e concertazione verranno assicurate anche in caso di modifiche al presente regolamento.

ART. 21

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti norme, nazionali e regionali, in materia di ERP.

ART. 22

(Responsabile del procedimento)

1. Il funzionario responsabile del procedimento di assegnazione degli alloggi ERP è individuato con atto di Giunta Municipale o con determina del Responsabile del Servizio.

ART. 23

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua approvazione.

Della Civica Residenza, _____

Appignano, _____